

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

(30 aprile 2007, I conv. – 14 maggio 2007, II conv.)

**Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99 e successive modifiche**

***“Proposta di modificazione degli articoli 12 (Convocazione) e 17 (Riunioni del Consiglio) dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti”.***

Signori Azionisti,

il Vostro Consiglio di Amministrazione Vi ha altresì convocati in assemblea straordinaria per sottoporVi l'approvazione di alcune modifiche al testo vigente dello Statuto sociale. Le modifiche proposte riguardano due articoli dello Statuto sociale: l'articolo 12 e l'articolo 17, come riprodotte nelle seguenti tabella recanti il testo vigente e le modifiche proposte.

<b>Statuto sociale (testo vigente)</b>	<b>Statuto sociale (modifica proposta)</b>
Art. 12 - Convocazione	Art. 12 - Convocazione
<p>1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede della Società od altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione di cui appresso.</p> <p>2. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio le ragioni della dilazione.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria viene convocata, oltre che nei casi e per i fini previsti dalla legge, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.</p> <p>4. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.</p> <p>5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata</p>	<p><i>[commi invariati]</i></p>

<p>dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" o in alternativa sul quotidiano "Il Giornale". Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;</li> <li>- il giorno e l'ora di convocazione dell'Assemblea;</li> <li>- l'elenco delle materie da trattare;</li> <li>- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.</li> </ul> <p>6. Lo stesso avviso può indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in seconda e terza convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.</p>	
<p>7. Il diritto di intervento e la rappresentanza dei soci nell'Assemblea sono regolati a norma di legge. Ai sensi dell'articolo 2370 del Codice Civile, il preventivo deposito delle azioni o dell'apposita certificazione, rilasciata ai sensi della vigente normativa dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti, devono effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione. Ai sensi dell'articolo 2370 del Codice Civile, le certificazioni delle azioni non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.</p>	<p><b>7. Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data fissata per la prima convocazione. Le azioni rimangono indisponibili fino al termine dell'Assemblea.</b></p>

La proposta modifica del settimo comma dell'articolo 12 permette di adeguare il testo dello Statuto sociale alle intervenute modifiche legislative in materia di dematerializzazione delle azioni delle S.p.A.

Ai sensi della nuova formulazione, infatti, non è più richiesto il deposito delle azioni o della certificazione rilasciata da un intermediario incaricato della tenuta dei conti, in quanto le azioni della Cembre S.p.A. sono interamente dematerializzate. Conformemente al nuovo dettato sia dell'art. 2370 del Codice Civile sia dell'art. 34-bis del Regolamento Consob 11768/1998 ("**Regolamento Mercati**"), si richiede che l'intermediario effettui la comunicazione in esame. L'azionista che intenda intervenire in assemblea ha l'onere di richiedere in tempo utile all'intermediario di effettuare detta comunicazione, anche tenendo conto del disposto dell'art. 34-bis, comma 3, Regolamento Mercati.

Art. 17 – Riunioni del Consiglio	Art. 17 – Riunioni del Consiglio
<p>1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della Società che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.</p>	<p style="text-align: center;"><i>[commi invariati]</i></p>
<p>3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero, in caso di suo comprovato impedimento, da almeno due Consiglieri, con lettera da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima dell'adunanza.</p> <p>Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.</p> <p>4. In caso di assenza del Presidente, gli altri membri presenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione delegheranno, a maggioranza dei presenti, ad uno di loro la funzione di presiedere la singola specifica riunione.</p>	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero, in caso di suo comprovato impedimento, da almeno due Consiglieri, con lettera <b>o telefax</b> da spedirsi almeno tre giorni <del>liberi</del> prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima dell'adunanza.</p> <p>Il Presidente, <b>ovvero un Amministratore Delegato</b>, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.</p> <p>4. In caso di assenza <b>sia</b> del Presidente, <b>sia dell'Amministratore Delegato</b>, gli altri membri presenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione delegheranno, a maggioranza dei presenti, ad uno di loro la funzione di presiedere la singola specifica riunione.</p>

<p>5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.</p> <p>6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale la proposta cui aderisca il voto di chi presiede la riunione.</p>	<p><i>[commi invariati]</i></p>
---	---------------------------------

La proposta modifica dell'articolo 17 permette all'Amministratore Delegato di presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e di coordinarne i lavori. Essa ha il fine di semplificare lo svolgimento delle riunioni consiliari e di snellirne la procedura, in un'ottica di cooperazione fra Presidenza e organi delegati.

Nella medesima ottica di semplificazione e snellimento delle relative procedure si pongono altresì le proposte modifiche alle modalità di convocazione del Consiglio. Qualora l'Assemblea approvi le sopraindicate modifiche, si ridurrebbe il termine entro il quale effettuare la convocazione del Consiglio a tre giorni (e non più tre giorni liberi) precedenti il Consiglio stesso e si permetterebbe che detta convocazione abbia luogo anche via fax (e non esclusivamente via lettera).

\*\*\*

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea straordinaria,

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e sue successive modifiche ed integrazioni;

**delibera**

1) di modificare gli articoli 12 e 17 del testo statutario vigente, in modo tale che il nuovo testo statutario riporti ai predetti articoli la seguente formulazione:

*“Articolo 12 (Convocazione) – 1.*L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede della Società od altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione di cui appresso.

2. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio le ragioni della dilazione.

3. L'Assemblea straordinaria viene convocata, oltre che nei casi e per i fini previsti dalla legge, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

4. La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza ritardo quando ne è inoltrata richiesta ai sensi di legge.

5. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza, sulla "Gazzetta Ufficiale della

Repubblica“ o in alternativa sul quotidiano “Il Giornale”. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- il giorno e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- l'elenco delle materie da trattare;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

6. Lo stesso avviso può indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in seconda e terza convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

7. Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo comma, del Codice Civile, nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della singola riunione assembleare.

8. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto di intervento.”

*“Articolo 17 (Riunioni del Consiglio) - 1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia presso la sede della Società che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato da almeno due membri del Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.*

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente, ovvero, in caso di suo comprovato impedimento, da almeno due Consiglieri, con lettera o telefax da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno un giorno prima dell'adunanza.

Il Presidente, ovvero un Amministratore Delegato, coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

4. In caso di assenza sia del Presidente, sia dell'Amministratore Delegato, gli altri membri presenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione delegheranno, a maggioranza dei presenti, ad uno di loro la funzione di presiedere la singola specifica riunione.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale la proposta cui aderisca il voto di chi presiede la riunione.”

2) di conferire disgiuntamente tra loro al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni assunte, nonché per compiere tutto quanto occorrente al fine di conseguire l'iscrizione delle deliberazioni stesse nel competente Registro delle Imprese, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modifica, integrazione o

aggiunta, non sostanziale, che fosse allo scopo richiesta dalle autorità competenti e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, ed in particolare di apportare allo Statuto ogni modifica che si renda necessaria in forza di quanto deliberato”.

Brescia, 28 marzo 2007

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Carlo ROSANI